



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355

C.F. e P.I. 00441780483

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

(Delibere del Consiglio Comunale n. 64 del 30.07.1997, n. 76 del 29.09.1997 e n. 56 del 11.09.2001)

ART. 1

Gli impianti sportivi di proprietà comunale o di cui abbia comunque acquisito la disponibilità, sono gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale o affidati per l'uso e la gestione a terzi. In questo ultimo caso l'affidamento sarà disciplinato con convenzione o disciplinare approvati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2

Gli impianti sportivi saranno concessi dando la precedenza alle attività formative e promozionali proposte direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite Associazione di cui essa faccia parte, alle attività delle Associazioni Sportive affiliate alle rispettive federazioni e degli Enti di propaganda riconosciuti dal C.O.N.I., che disputino regolari campionati.

All'inizio di ogni anno di attività sportiva verranno indette dalla Amministrazione Comunale apposite riunioni con le Associazioni sportive per concordare il calendario delle attività e dell'uso degli impianti.

ART. 3

L'uso degli impianti viene concesso a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale oppure in forma gratuita.

Gli impianti vengono concessi d'ufficio, in forma gratuita, per lo svolgimento di:

- 1) attività formativa e promozionale organizzata direttamente dal Comune o tramite Associazioni di cui esso faccia parte;
- 2) attività sportiva delle scuole del territorio che garantiscano proprio personale di vigilanza;
- 3) attività preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale, organizzate da associazioni sportive, destinate a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, per le quali non è previsto il pagamento di quota di iscrizione o di frequenza e che non comportino costi per utenze varie e per manutenzioni degli impianti utilizzati.

Le società e associazioni sportive che sottoscrivono un protocollo di intesa con l'Amministrazione Comunale per gli interventi di attività motoria e pre sportiva destinati ai ragazzi compresi nella fascia di 5-16 anni devono corrispondere un importo annuo inferiore a quello dovuto per l'utilizzo degli impianti in base alle tariffe.

Le società ed enti non operanti nel territorio comunale (non sono considerati tali le Associazioni di cui fanno parte una o più squadre o società con sede nel Comune) che facciano richiesta di impianti sportivi comunali, sono tenuti al pagamento di una quota maggiorata del 50% rispetto alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

Le società e associazioni sportive che organizzano spettacoli a pagamento (tornei a rilevanza sovracomunale, campionati, ecc..) verseranno all'Amministrazione Comunale una quota dell'introito nella misura e con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 4

Le Associazioni sportive, gli enti, i gruppi o i singoli atleti, per usufruire degli impianti sportivi in maniera continuativa, devono inoltrare richiesta scritta entro il 31 luglio di ogni anno al Comune.

Le richieste per l'uso saltuario degli impianti sportivi devono pervenire al competente Ufficio Sport almeno 7 giorni prima della manifestazione, pena la non concessione.

In ogni domanda dovrà essere chiaramente specificato:

- nome, cognome, recapito e codice fiscale del dirigente e/o dell'organizzatore responsabile;
- il nome della squadra e gruppo sportivo, la disciplina praticata (se in maniera dilettantistica o meno);
- l'orario, i giorni ed il periodo in cui si intendono usare gli impianti;
- il tipo di attività che vi verrà svolta, in particolare se allenamenti, gare, manifestazioni a pagamento o gratuite.

La persona singola può chiedere la concessione dell'uso dell'impianto a condizione che sia maggiorenne e in possesso del certificato di idoneità sanitaria.

La concessione viene rilasciata dall'Ufficio Sport, secondo il calendario delle attività di cui all'art.2, previo pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale e previa sottoscrizione di un foglio patti e condizioni da parte del concessionario.

Coloro che, avendo avuto in concessione un impianto per allenamenti e altre manifestazioni, non lo utilizzino nei giorni e negli orari stabiliti, saranno ugualmente tenuti al pagamento delle quote dovute in base alle tariffe.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali interruzioni o la fine anticipata di attività già programmate.

Il concessionario dovrà provvedere alle eventuali spese di biglietteria alla richiesta delle debite autorizzazioni da parte delle autorità competenti, al servizio d'ordine ed a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia e ne sarà responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale, sia verso le autorità.

Prima della manifestazione e successivamente alla stessa, l'Amministrazione Comunale può chiedere un sopralluogo sullo stato dell'impianto, da effettuarsi da parte di un proprio incaricato e di un rappresentante dell'organizzazione che ha usufruito dell'impianto, al fine di verificare la presenza di eventuali danni.

ART. 5

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per manifestazioni a carattere non sportivo secondo le tariffe appositamente stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Le richieste d'uso dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della manifestazione.

ART. 6

Gli atleti in allenamento devono essere sempre accompagnati da un dirigente o allenatore o altro responsabile della società di appartenenza al quale è demandata la mansione di assicurare il buon comportamento civile e sportivo degli atleti, di prendere responsabilmente in carico attrezzature e



servizi, di fare osservare scrupolosamente l'orario per il quale le società interessate hanno avuto in uso l'impianto.

Sarà consentito l'accesso agli impianti anche ad atleti non accompagnati purché siano maggiorenni, affiliati a società o gruppi sportivi e siano in possesso di autorizzazione scritta da parte della associazione di appartenenza.

Atleti e dirigenti dovranno esibire al personale di custodia, ogni qualvolta venga richiesta, l'autorizzazione rilasciata dal Comune.

ART. 7

Le Società sportive, gli enti e le singole persone che usufruiscono degli impianti a qualsiasi titolo, assumono di fronte all'Amministrazione Comunale, attraverso la firma del foglio patti e condizioni, la responsabilità di tutti i danni causati dagli atleti e dagli interventi alle cose di proprietà comunale ed alle persone, con l'obbligo comunque di rilevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa da chiunque avanzata.

Sono a carico delle società sportive, degli enti e delle singole persone concessionarie degli impianti tutti gli adempimenti riguardanti le pratiche assicurative (infortuni, responsabilità civile contro terzi, rischi derivanti dalla gestione degli impianti, ecc..) e le certificazioni di idoneità sanitaria alla pratica sportiva e all'attività agonistica.

Pertanto l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito a quanto esposto al comma precedente.

Ogni concessionario deve liberare l'impianto all'esatto scadere del suo orario d'uso.

Gli spogliatoi ed i relativi servizi dovranno essere resi liberi entro il tempo massimo di 30 minuti dalla fine degli allenamenti o delle gare.

Il personale di custodia non risponde in alcun modo degli effetti d'uso, degli effetti di proprietà personale e di valori che venissero lasciati negli spogliatoi.

Negli impianti sportivi non è consentito:

- indossare tenute e scarpe non idonee;
- usufruire degli attrezzi per usi diversi da quelli cui sono destinati;
- fumare in tutti gli spazi al chiuso.

ART. 8

L'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare o di preservare con adeguata manutenzione gli impianti sportivi, può in qualsiasi momento, sentire le società direttamente interessate, sospendere o ridurre, per il periodo ritenuto necessario, le attività sportive che si svolgono nei propri impianti.

Ai custodi viene demandato di valutare e decidere prima e durante lo svolgimento delle gare, in accordo con le autorità sportive presenti, l'eventuale inagibilità dei campi da gioco quando, per condizioni metereologiche o per altra causa, sia messo in pericolo lo stato dei medesimi.

ART. 9

In ogni impianto sportivo l'Amministrazione Comunale si riserva un settore al quale potranno accedere in qualsiasi momento, anche durante le manifestazioni sportive, le persone che riterrà opportuno designare, le quali saranno munite di tessera di libero accesso a cura e spese degli Enti organizzatori delle manifestazioni.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

ART. 10

Per incontri e manifestazioni che richiedono la installazione di determinati impianti o attrezzature, la società o ente organizzatore, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al montaggio, alla sistemazione ed allo smontaggio delle attrezzature necessarie; tali operazioni dovranno avvenire in tempi che non pregiudichino le successive attività sportive e comunque entro e non oltre 12 ore dalla fine delle manifestazioni.

Le società od enti concessionari saranno responsabili di ogni qualsiasi danno arrecato all'impianto sportivo.

Gli attrezzi e i materiali di proprietà delle società o degli enti sportivi potranno essere depositati eccezionalmente nei locali dell'impianto previa specifica autorizzazione comunale nella quale sia declinata ogni responsabilità del Comune per eventuali danni o furti.

ART. 11

Ai dirigenti delle società, agli allenatori, a coloro che frequentano gli impianti sportivi comunali in genere, è fatto obbligo di prendere visione del presente regolamento e di attenersi, pertanto, alle norme e disposizioni in esso contenute.

Coloro che non vi si attengono potranno essere allontanati e, secondo la gravità della infrazione, sospesi a tempo determinato o indeterminato da frequentare impianti sportivi comunali.

I custodi degli impianti sportivi hanno il compito di far rispettare il presente regolamento. Ad essi corre l'obbligo di allontanare qualsiasi persona estranea che si trovi in quel momento all'interno degli impianti ed arrechi danno o disturbi il normale svolgimento dell'attività e far in modo che ogni responsabile richiami o allontani i tesserati il cui comportamento sia manifestamente in contrasto con il regolamento.

Qualora non vengano presi in considerazione le indicazioni, i rilievi e le disposizioni dei custodi, agli stessi corre l'obbligo di informarne tempestivamente l'ufficio sport per le comunicazioni, gli addebiti e le sanzioni del caso.

ART. 12

Eventuali disposizioni non contemplate nel presente regolamento che si rendessero necessarie al fine di migliorare l'uso degli impianti, saranno comunicate agli interessati in tempo utile da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alle autorizzazioni valgono le disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

ART. 13 Norme transitorie

La data ultima per la presentazione delle richieste di uso continuativo degli impianti per l'anno in corso sarà stabilita dal Sindaco o suo delegato.

Qualsiasi concessione sarà subordinata all'accertato pagamento da parte delle società di tutte le somme dovute fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per l'uso degli impianti.